

Civile Ord. Sez. L Num. 15432 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: GARRI GUGLIELMO
Data pubblicazione: 20/05/2026

Oggetto

**PUBBLICO
IMPIEGO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

DIFFERENZE
RETRIBUTIVE**

R.G.N. 7145/2022

Cron.

Rep.

Ud 10/04/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 7145-2022 proposto da:

SPINELLA MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARIA CATENA SCIAMMETTA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANTONELLA LONGO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 607/2021 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 616/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/04/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riconosceva alla
odierna ricorrente, dipendente del Comune di Barcellona P.G.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a far data dall'01.12.2004, con inquadramento in ctg D3, posizione economico D4, il diritto ad una retribuzione di posizione annuale pari ad € 9.296,22, come originariamente stabilita sulla base della pesatura effettuata dall'ente con deliberazione di Giunta n. 779 del 1° dicembre 2000, prima della creazione dell'Ufficio di Staff del Sindaco, successivamente soppresso con redistribuzione delle funzioni all'Ufficio del settore L.L.P.P., a far data dal 1° gennaio 2012 e condannava il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate ed alla rifusione delle spese processuali.

1.1 Il giudice di primo grado riteneva che il successivo provvedimento di graduazione delle funzioni emesso dalla Giunta con delibera n. 293 del 28 ottobre 2011 con cui l'Ente aveva approvato il nuovo organigramma, sopprimendo l'Ufficio di Staff del Sindaco e riassegnando alla competenza dell'Ufficio L.L.P.P. tutti i compiti previsti con la originaria delibera n. 779/2000, fosse illegittimo e, quindi, trattandosi di atto di macro-organizzazione, andasse disapplicato. Invero, se l'attribuzione all'Ufficio staff della gestione degli appalti aveva giustificato nel 2008 la riduzione dell'indennità di posizione per il "Servizio Provveditorato Lavori Pubblici, Appalti e Contrattualistica", non si comprendevano, a parere del Tribunale, le ragioni per le quali l'amministrazione locale, a seguito delle posizioni organizzative dell'ottobre 2011, avesse previsto per il servizio assegnato alla ricorrente un trattamento retributivo deteriore rispetto a tutti gli altri, ma, soprattutto, rispetto all'allora "servizio LL.PP., Appalti e Contrattualistica". Ad avviso del Tribunale, l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella graduazione delle funzioni delle diverse posizioni organizzative, nell'ambito del minimo e massimo

stabiliti dal CCNL, non risultava conforme ai canoni di correttezza e buona fede cui doveva pur sempre orientarsi l'operato della p.a., non avendo l'amministrazione spiegato se vi fosse stata una corrispondente diminuzione delle incombenze dell'Ufficio cui era preposta la dipendente a seguito della riorganizzazione.

2. La Corte di appello di Messina riformava la sentenza di primo grado rigettando l'originaria domanda di Maria Concetta Spinella, ritenendo dirimente ai fini di causa l'individuazione dei limiti interni della giurisdizione ordinaria nel processo di cognizione.

In particolare, la Corte di merito richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la concreta individuazione della voce retributiva afferente alla posizione organizzativa richiede una attività esclusivamente riservata all'amministrazione e una conseguente fase negoziale. Inoltre, precisava che, avendo il provvedimento di graduazione delle funzioni natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integrando un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, ne conseguiva che in caso di mancata adozione del detto atto organizzativo, la componente variabile non poteva essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014).

3. Avverso la sentenza domanda la Cassazione la lavoratrice con ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c.p.c. e dell'art. 63 D.lgs. n. 165/2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata deve ritenersi erronea nella parte in cui la Corte d'Appello, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto che la questione di cui era stato investito il Giudice di prime cure travalicasse i limiti della giurisdizione ordinaria.

Il Giudice di primo grado, infatti, aveva dichiarato infondata la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda sul presupposto che, in condivisione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi, in tema di pubblico impiego privatizzato, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario "le controversie aventi ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. comma 2 d. lgs. n. 165/2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti, non potendosi attribuire rilievo, ai fini di escluderla, alla discrezionalità spettante alla P.A. ed all'attinenza degli atti all'Organizzazione, in quanto, ciò che rileva, fondamentalmente è il solo dato della inerenza della controversia al rapporto di lavoro. Al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi – nella specie, il

provvedimento di macro-organizzazione di definizione della posizione organizzativa, con l'attribuzione di un trattamento economico inferiore" (Cass. SS.UU. n. 15276/2017; Cass. n. 6348/2003)."

Ancora il Giudice di primo grado, seguendo sempre l'orientamento consolidato della Suprema Corte, aveva affermato che "il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, inquadrato nelle aree,esula invece dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nell'ambito degli atti negoziali, assunti dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato a norma dell'art. 5 comma 2 d. lgs. n. 165/2001. (Cass. sent. n. 8836/2010, n. Cass. 16540/2008)"

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Per costante giurisprudenza alla quale il Collegio intende dare continuità, nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedurali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da

attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università).

Nella specie, però, il ricorrente non ha chiesto di ripetere la procedura volta alla individuazione della pesatura della posizione organizzativa o il risarcimento del danno, ma direttamente l'ottenimento dell'importo di denaro reclamato in relazione ad una graduazione delle funzioni pregressa e superata da due successive riorganizzazioni.

2. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Ad avviso della ricorrente, fermo restando quanto detto al superiore motivo, si evidenzia che la sentenza impugnata deve ritenersi erronea, atteso che la Corte d'Appello di Messina ha ritenuto di rigettare la domanda avanzata dall'odierna ricorrente con il ricorso di primo grado, accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, sull'erroneo assunto che nel caso in esame, non verrebbe in gioco alcun diritto soggettivo e, quindi, non potrebbe operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Come è noto , il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte

le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale. (da ultimo Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025; massime precedenti vedi: Cass. n. 17005 del 2024; Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

Ed invero, la censura richiede a questa Corte una diversa valutazione giuridica del fatto storico, piuttosto che contestare l'omessa valutazione di un fatto decisivo.

Ed invero, il motivo si incentra su una asserita errata valutazione giuridica del materiale istruttorio e in particolare della determina dirigenziale del 23 aprile 2008 n. 170 con cui era stato stabilito l'ammontare della retribuzione quale atto di gestione datoriale che avrebbe determinato la violazione del diritto soggettivo alla retribuzione piuttosto che della delibera n. 293/2011, nonché sul mancato esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento del carico di lavoro corrispondente alla posizione organizzativa rivendicata.

È evidente che tali profili non sono riconducibili alla specifica fattispecie prevista dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non concretandosi nell'omesso esame di fatto storico decisivo, ma nella surrettizia richiesta di una nuova e diversa valutazione così come compiuta dal giudice di appello.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.

Il Presidente
Irene Tricomi

